ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse del signor OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS OMISSIS , ivi residente in OMISSIS , rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Maria Cleme Bartesaghi (C.F. BRTMCL62H70B282Q - mariacleme.bartesaghi@ordineavvgenova.it - – fax 010/5536979), e dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi (C.F. DLSGPL67C13L219T – PEC gianpaolo.dalessioclementi@ordineavvgenova.it – fax 010/5536979), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova Piazza Dante 6/4 nonché digitalmente ai loro indirizzi Pec, come da mandato allegato

CONTRO

Il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del legale rappresentante pro — tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il **MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** - in persona del legale rappresentante pro — tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il **MINISTERO DELLA DIFESA — COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO — COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI** - in persona del legale rappresentante pro — tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione e/o adozione delle idonee misure cautelari

I. Del provvedimento del **23 marzo 2023** consegnato a mani del ricorrente con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da " OMISSIS (Lettera S punto 3, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"),
II. Del Bando di Concorso per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in forma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12/7/2022 al suo articolo 10 comma primo

III. Delle Norme Tecniche (richiamate dal suddetto articolo 10.1 del Bando sub II) per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in forma quadriennale (All. al- f.n. n. 99/1-22 CC di prot. datato 1° ottobre 2022 del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento)

IV. Della Graduatoria emessa il 31 marzo 2023 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale. pubblicato nella G.U.R.I. – 4a serie speciale, n.55, del 12 luglio 2022 e successive varianti. (idonei vincitori)

V. Del Provvedimento di approvazione della Graduatoria sub IV emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento il 12/4/2023, n. 99/9-2-2022 CC di prot.

VI. Dell'avviso 11 maggio 2023 "Oggetto: concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale incorporamento al 1° ciclo del 142° corso a seguito di rinunce/assenze"

Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresi gli eventuali giudizi diagnostici resi nei confronti dell'odierno ricorrente, non conosciuti

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

E PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

Dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

1. I FATTI

Il sig. OMISSIS , odierno ricorrente -previa presentazione di rituale domanda- ha partecipato nei termini previsti dal bando (doc. 1) al Concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12/7/2022.

Espletate positivamente tutte le fasi concorsuali. il sig. OMISSIS veniva visitato in data 23 marzo 2023 presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'arma dei Carabinieri; in esito alla visita, gli veniva consegnato il Provvedimento oggetto di impugnazione sub I con il quale era giudicato "inidoneo" quindi escluso dal concorso per asserita inidoneità psico – fisica (doc. 2). Ciò avveniva sul presupposto della mancanza dei requisiti previsti

dalle Norme Tecniche oggetto di impugnazione sub III, qui prodotte al n. 3.

Nel contempo, ovvero il 31 marzo 2023, veniva redatta la Graduatoria degli ammessi idonei vincitori ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso -oggetto di impugnazione sub IV) - qui prodotta al n. 4 che veniva approvata in data 12 aprile 2023 con il Provvedimento sub V, qui allegato al numero 5.

La graduatoria, per effetto del provvedimento allegato sub 6 (oggetto di impugnativa VI) è in corso di implementazione a seguito di rinunce/assenze.

Tornando al caso che ci occupa, con il provvedimento sub 1, l'Amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri ritenendo il sig. OMISSIS affetto da "; OMISSIS . OMISSIS (doc. 2), condizione contemplata tra le cause di non idoneità al servizio militare e, segnatamente, dalla lettera S punto 3 dell'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90 e dal D.M. 4 giugno 2014.

A fronte di tale giudizio, il signor OMISSIS , in data 27/03/2023, si sottoponeva ad una visita da parte del dr. OMISSIS — specialista in Oculistica — Direttore dell'U.O.C. Oculistica presso l'IRCCS "G. GASLINI" di Genova, all'esito della quale veniva certificato che il ricorrente NON risulta essere affetto da " OMISSIS ', causa di esclusione dal concorso (doc.7)

Precedente alla visita del Dr. OMISSIS ed all'emissione del provvedimento impugnato, in data 30/01/2023 il Sig. OMISSIS si era rivolto, per una pura visita di controllo al fine di una sostituzione degli occhiali, al Dottor OMISSIS – Medico chirurgo, specialista in oftalmologia e dirigente medico SC oculistica ASL 3 genovese che emetteva il referto qui allegato al n.8.

Dalla visita di routine non emergeva alcuna criticità riguardante la causa di esclusione del ricorso e anzi, non si denotava alcuna problematica in relazione all'argomento di interesse; il Dr. OMISSIS certificava anzi - non richiesto attesa la finalità dell'accertamento- che il sig. OMISSIS , per quanto riguarda la motilità oculare, a proposito dell'OMISSIS, disponeva di un'ottima compensazione.

Per completare il quadro medico legale del ricorrente, si produce anche sub 9 la cartella clinica del sig. OMISSIS relativa ad un intervento chirurgico a cui egli si era sottoposto nel 2012 per correggere l'; OMISSIS (cfr. motivi del ricovero pagina 12) e ottenere il parallelismo oculare, attraverso la recessione del muscolo RM di 6 mm.

Nella cartella sono registrate anche le visite oculistiche negli anni precedenti all'operazione del 2012 attestanti le problematiche da cui era affetto il sig. OMISSIS : un semplice confronto tra le risultanze delle pregresse visite e quelle delle più recenti evidenzia come l'operazione

oculare alla quale è stato sottoposto il sig. OMISSIS ha conseguito i risultati sperati correggendo la vista dello stesso. Inoltre, anche le diottrie di cui dispone il sig. OMISSIS sono migliorate a seguito della stessa operazione del 2012 e del processo di crescita dello stesso ricorrente.

Sub 10 si produce la relazione medico legale del Dr OMISSIS OMISSIS , che elabora l'intero quadro clinico del ricorrente, alla luce delle non corrette risultanze del provvedimento oggetto di ricorso: il medico legale certifica l'idoneità del Sig. OMISSIS alla carriera militare:

"In definitiva vi è un'assoluta mancanza di OMISSIS *e* OMISSIS *e quindi l'assenza di imperfezione e infermità. Pertanto tale condizione clinica non rientra nella causa di non idoneità al servizio militare (lettera S, punto 3). Ne deriva, in definitiva, una piena sussistenza di idoneità al servizio militare."*

D'altronde se così non fosse, non si spiegherebbe il superamento con successo dei test fisici attitudinali del concorso stesso avvenuti in data 22/02/2023 (doc.11): se il sig. OMISSIS fosse affetto dal vizio ritenuto dall'amministrazione resistente, non avrebbe superato per esempio la prova del salto in alto, addirittura con risultati migliori di quelli necessari, se non fosse stato in grado di vedere perfettamente; prova che richiede controllo motorio, mobilità articolare e coordinazione millimetrica: appare evidente che il signor OMISSIS non vedeva due aste.

Del pari significativi sotto questo punto di vista gli esiti circa la prova della corsa piana in 3 minuti e 26 secondi sui 4.55 richiesti (18.4 km/h) in una batteria di 20 persone su pista di atletica a 8 corsie; il che implica districarsi dal gruppo ad una velocità ben sopra la media 3 minuti e 26. solo con visione periferica per coordinare il passo al suolo, senza inciampare nè urtare altri concorrenti.

Questi dati erano nella piena disponibilità della Commissione Medica.

In tale contesto fattuale, il provvedimento impugnato risulta essere palesemente erroneo ed arbitrario per i seguenti

2. MOTIVI di IMPUGNAZIONE

2.1.

La violazione di legge così articolata:

- **Difetto di motivazione**
- **Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. dell'art.582 lettera s punto 3 del d.p.r. 15 marzo 2010 n°90*" (art. 582 lettera S punto 3) e Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che***

sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"

2.2. L'eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto

2.1 La violazione di legge

2.1.2 Il difetto di motivazione

Preliminarmente, giova precisare che l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed il conseguente giudizio espresso dalla Commissione medica preposta, pur nell'indubbio aspetto discrezionale, deve necessariamente concretarsi in un apprezzamento che dia conto dei criteri adottati nell'espletamento dell'accertamento sanitario e degli indici rivelatori di un soggetto che manifesti quei deficit normativamente previsti al fine di precludere l'accesso nelle Forze Armate.

Inoltre, come espresso dal Tribunale adito, "*l'esercizio della discrezionalità tecnica delle commissioni mediche non esclude affatto il sindacato del giudice... Infatti la discrezionalità tecnica non differisce da quella amministrativa se non per ragioni quantitative, giacché si impernia su una "guida speciale" che il legislatore dà all'amministrazione per accertare i fatti che la norma presuppone... perciò il suo esercizio — e cioè l'operato delle commissioni mediche — è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, anzi proprio perché si tratta di applicare regole tecniche e perciò verificabili, la sua sindacabilità si svolge in maniera più penetrante di quanto non sia quello della discrezionalità amministrativa*" (cfr. TAR Lazio n.2895/98).

Ed ancora, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato "*il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità Amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed al procedimento applicativo*" (cfr. Consiglio di Stato sez. IV n.601/99).

Infine, il Consiglio di Stato è andato oltre affermando che: "*Non può parlarsi di discrezionalità tecnica in tutti quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione, in tali casi manca qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio, con conseguente sindacabilità piena dell'accertamento, in particolare sotto il profilo del travisamento (nella specie si trattava del*

giudizio di inidoneità fisica espresso in sede di ammissione all'arruolamento)".

Il quadro giurisprudenziale delineato si attaglia perfettamente al caso in esame, atteso che il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicante non è supportato da riferimenti alle *attuali conoscenze scientifiche e specialistiche,* né frutto di un accertamento condotto con *strumenti tecnici di sicura acquisizione.* Ed è quindi privo di motivazione che consenta la verifica del corretto utilizzo della discrezionalità amministrativa.

Si osservi inoltre, che il giudizio emesso viene considerato espresso anche sulla base della valutazione degli accertamenti psico-fisici, che come visto, hanno dato esiti non compatibili con il vizio denunciato

2.1.3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. dell'art.582 lettera s punto 3 del d.p.r. 15 marzo 2010 n°90" (art. 582 lettera S punto 3) e Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. dell'art.582 lettera s punto 3 del d.p.r. 15 marzo 2010 n°90" (art. 582 lettera S punto 3) e Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"

Come esposto in narrativa, l'Amministrazione ha giudicato l'odierno ricorrente non idoneo sulla base di un accertato " OMISSIS OMISSIS ", condizione rientrante nella previsione della Lettera S punto 3 dell'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90.

La suddetta previsione normativa sancisce che è causa di non idoneità al servizio militare la seguente imperfezione e infermità:

(..)

3) i disturbi della motilità del globo oculare, se sono causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o producono alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

A loro volta la Direttiva approvate con D.M. Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 prevede che rientrino nelle fattispecie di cui al punto 3) dell'art.582 Lettera S del D.P.R. 90/2010,

"(...)

I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma g.) o qualora

producano alterazioni della visione binoculare (soppressione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

In relazione al terzo punto dell'elenco indicato, il Decreto ministeriale del 4 giugno 2014 indica anche i mezzi necessari per esprime il giudizio diagnostico:

- *Cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;*
- *Test di Worth: per la valutazione della soppressione.*

La commissione medica addetta all'esame di idoneità non ha condotto il test di Worth: conseguentemente **la scelta di indicare come inidoneo il sig.** OMISSIS **risulta palesemente arbitraria e in violazione della legge amministrativa vigente**.

Se tale test fosse stato effettuato, l'esito sarebbe stato diverso.

Per tale motivo è quindi illegittimo il provvedimento in epigrafe sub III, il quale prevede come unici test da effettuarsi per generici problemi oculistici, previa visita ed anamnesi, la lettura delle tavole Ishihara's e/o delle matassine colorate.

Si osserva ed eccepisce inoltre che i suddetti test (solo parzialmente eseguiti) allo stato attuale delle conoscenze tecniche scientifiche non sono idonei a fare una valutazione veritiera circa la OMISSIS

Gli esami compiuti dal Dr. OMISSIS all'interno di uno studio medico specialistico in materia oculistica e, pertanto, hanno incluso anche il test coi vetri strati di Bagolini, prova indicata dal Dr. OMISSIS come il miglior test per valutare la sensorialità del paziente. L'esito è stato antitetico a quello di cui al provvedimento impugnato.

Se la Commissione medica avesse effettuato i prescritti accertamenti, l'amministrazione resistente avrebbe potuto constatare l'insussistenza di ogni problematica oculare in capo al ricorrente.

Ed ancora, con la relazione tecnica redatta dal Dr. OMISSIS non solo si esclude categoricamente che il sig. OMISSIS sia affetto da OMISSIS, ma si ricava anche l'assenza di soppressione: infatti, il sig. OMISSIS presenta una visione binoculare con percezione simultanea e stereopsi con una stereo acuità di altissimo grado.

Infine, per quanto riguarda l' OMISSIS i specifica che il ricorrente non ha una visione binoculare alterata e che la condizione di OMISSIS non è praticamente presente nella popolazione, considerato che la foria è presente in ogni persona, valutata la disparità retinica delle immagini.

A conclusione di quanto espresso, il sig. OMISSIS non poteva essere dichiarato inidoneo in quanto "presenta integrità compatibile con i requisiti richiesti dal bando di concorso".

Ciò posto, non pare assolutamente condivisibile quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, dal momento che, come chiaramente emerge dalla certificazione sanitaria versata, il sig. OMISSIS , odierno

ricorrente, non presenta alcun deficit psico-fisico ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

L'assenza del deficit psico-fisico è certificata da tutte le documentazioni medica prodotte che sono concordi nel sostenere la piena salute oculare da parte del Sig. OMISSIS

Pertanto, come ad ultimo ribadito dal dott. OMISSIS "*ne deriva, in definitiva, una piena sussistenza di idoneità al servizio militare*".

2.2. L'eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto

Il provvedimento impugnato risulta, infine viziato da eccesso di potere in quanto:

- È frutto di errore e/o travisamento dei fatti, come evidente dai plurimi esiti medici allegati al presente ricorso e soprattutto dall'esito delle prove fisiche, descritto nella parte in fatto, del tutto incompatibile con il problema oculistico attribuito al ricorrente;
- rappresenta una manifestazione di ingiustizia non essendo stati effettuati tutti i test necessari per analizzare nella maniera più appropriata lo stato di salute oculare del signor OMISSIS .

Ciò posto, con il provvedimento impugnato, la Pubblica Amministrazione, in questo caso l'arma dei Carabinieri, ha usufruito in modo non conforme il proprio potere discrezionale, compiendo una deviazione da quelli che sono i principi generali stabiliti dal legislatore: correttezza, buona fede o diligenza.

Infatti, aver ritenuto il signor OMISSIS non idoneo al servizio militare è frutto di una scelta puramente discrezionale ed arbitraria.

3. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI

Gli atti di cui in epigrafe da II a VI, in quanto atti successivi e dipendenti dal primo sono illegittimi in via derivata per effetto dei motivi che precedono.

4. ISTANZA ISTRUTTORIA

Come già esposto, il giudizio di inidoneità impugnato con il presente atto si pone in palese contraddizione con quanto attestato dalla documentazione sanitaria versata in atti proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in ordine alla piena idoneità psico - fisica del ricorrente all'espletamento del servizio di che trattasi.

E proprio la palese contraddittorietà tra gli attendibili ed incontestabili elementi forniti dall'odierno ricorrente ed il giudizio negativo reso dall'amministrazione resistente, rende necessario disporre una consulenza tecnica in contraddittorio tra le parti e presso una struttura sanitaria non militare, al fine di verificare l'effettiva idoneità psico - fisica dell'odierno ricorrente.

Invero, non pare possa ragionevolmente sostenersi che il giudizio di inidoneità formulato dall'amministrazione resistente possa inibire tout court al Giudice di disporre dei propri poteri istruttori al fine di verificare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, laddove, come nel caso in esame, siano necessarie ai fini del decidere specifiche competenze tecniche.

Opinando in tal senso si finirebbe con il ritenere pericolosamente immune da qualsivoglia riscontro e/o verifica l'attività valutativa dell'amministrazione, in tal modo avallando qualsivoglia forma di arbitrio e illogicità ritenute a priori insindacabili.

Viceversa, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti affinché venga disposta una consulenza tecnica volta ad accertare l'attendibilità delle operazioni tecniche svolte dall'amministrazione odierna resistente.

Peraltro, l'art.63 del Codice del Processo Amministrativo al 4° comma prescrive che: "*qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica*".

Tale norma in buona sostanza ricalca quanto prevedevano gli artt.7 e 16 della L.205 del 2000, prescrivendo che il Giudice Amministrativo può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio.

Pertanto, già la legge n°205 del 2000 ha previsto e disciplinato uno strumento, quale è la consulenza tecnica, di grande efficacia per l'esatta cognizione e valutazione dei fatti oggetto di ricorso e, quindi, ha eliminato uno dei fattori limitanti la possibilità per il Giudice Amministrativo di sindacare la c. d. discrezionalità tecnica.

La consulenza tecnica è quindi divenuta uno strumento di acquisizione della prova utilizzabile dal Giudice Amministrativo in tutti i casi in cui risulti necessario per acquisire e valutare, alla stregua delle scienze tecniche e specialistiche, gli elementi che devono essere vagliati per giungere alla decisione del ricorso proposto.

Peraltro, la consulenza tecnica può essere utilizzata allo scopo di individuare vizi inficianti la validità dell'atto sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio appare senza dubbio più rispettosa dei principi del giusto processo sanciti dall'art.111 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale n.2 del 23 novembre 1999. Tale norma ha, infatti, introdotto nel corpo dell'art.111 della Costituzione alcuni commi che sanciscono i principi fondamentali del giusto processo.

Ciò posto non vi è dubbio che anche nel caso in esame, poiché il giudizio di inidoneità dell'odierno ricorrente attiene alla valutazione dei

requisiti psico - fisici dello stesso, e che i motivi di censura attengono proprio all'erroneità di siffatta valutazione appare opportuno disporre incombenti istruttori al fine di meglio potere valutare le doglianze formulate dal ricorrente con il presente atto.

4- ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE (ART.56 C.P.A.)

A parte la palese sussistenza del *fumus boni juris,* non v'è dubbio che il presente gravame è parimenti assistito dal prescritto *"periculum in mora".*

Va tenuto conto di come gli altri candidati del bando a cui ha partecipato il ricorrente, ritenuti idonei, come lo sarebbe stato il signor OMISSIS se non le fosse stata asserita una presunta OMISSIS , hanno già intrapreso il proprio percorso formativo militare presso le accademie competenti. Si produce sub 12 il provvedimento della chiamata dei primi allievi: la "macchina" si è quindi mossa ed è prevedibile che il reclutamento prosegua velocemente.

OMISSIS , pertanto, potrebbe a buon diritto essere ancora inserito nei prossimi scaglioni di ingresso.

L'attesa del giudizio di merito pare invece essere incompatibile per il recupero del percorso in atto.

E' di tutta evidenza che la mancata sospensione del provvedimento impugnato arrecherebbe un gravissimo danno all'odierno ricorrente che, per un asserito ma inesistente difetto psico - fisico si vedrebbe privato della possibilità di accedere quale allievo nell'Arma dei Carabinieri all'attuale reclutamento; a tal proposito, inoltre, non è dato conoscere quando verrà pubblicato il prossimo bando di concorso per l'arruolamento di allievi nell'arma dei Carabinieri, rendendo, così, la sospensione del provvedimento misura necessaria.

Una pronuncia nel merito ad iter di arruolamento concluso sarebbe infatti inutiliter data, non essendo possibile e configurabile un percorso formativo ad personam, che oltre tutto quand'anche fosse in astratto ammissibile priverebbe il ricorrente della fondamentale esperienza formativa di crescita nel gruppo, sottesa allo spirito e alla vocazione dell'Arma.

Tale diritto del ricorrente è solo l'altra faccia della medaglia, in quanto l'accoglimento dell'istanza cautelare risponde anche al perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza delle situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A (cfr. per un caso esattamente analogo a quello qui trattato, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Bis del 13/11/2019 N. 07383/2019 REG.PROV.CAU. N. 13699/2019 REG.RIC).

5- I CONTROINTERESSATI

L'ufficio concorsi e contenzioso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, su specifica richiesta del ricorrente, ha comunicato l'elenco dei controinteressati, fornendo altresì in via ufficiale i recapiti pec ai fini delle notifiche inerenti al Concorso. Si produce sub 13 la relativa comunicazione

PQM

Si richiede si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo voglia:

Ove occorra, in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d'ufficio presso una struttura sanitaria non militare, al fine di accertare l'idoneità psico - fisica del ricorrente in relazione all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

- in via d'urgenza: previa sospensione e/o adozione delle idonee misure cautelari, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente nell'ambito della procedura per cui è controversia.

- nel merito: annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione ed in accoglimento del presente ricorso dichiarare l'idoneità psico - fisica del ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

- Vinte le spese e gli onorari di giudizio, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.p.r. 30/5/2002, n. 115 s.m.i. il contributo unificato sugli atti giudiziari viene versato nella misura di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Si producono:

1. Bando di Concorso per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in forma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12/7/2022 al suo articolo 10 comma primo

2. Provvedimento del 23 marzo 2023 consegnato a mani del ricorrente con cui l'amministrazione resistente ha giudicato l'odierno ricorrente NON idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

3. Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 Allievi Carabinieri in forma quadriennale (All. al- f.n. n. 99/1-22 CC di prot. datato 1° ottobre 2022 del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento)

4. Graduatoria emessa il 31 marzo 2023 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma

quadriennale. pubblicato nella G.U.R.I. – 4a serie speciale, n.55, del 12 luglio 2022 e successive varianti. (idonei vincitori)

5. Provvedimento di approvazione della Graduatoria sub IV emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento il 12/4/2023, n. 99/9-2-2022 CC di prot.

6. Avviso 11 maggio 2023 "Oggetto: concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale incorporamento al 1° ciclo del 142° corso a seguito di rinunce/assenze"

7. Relazione del 27/03/2023 da parte del Direttore dr. OMISSIS Serafino del U.O.C. Oculistica presso l'IRCCS "G. GASLINI" di Genova, specialista in Oculistica e perito medico legale;

8. referto visita di controllo del 30/01/2023 da parte del Dottor Carlo OMISSIS – Medico chirurgo, specialista in oftalmologia e dirigente medico SC oculistica ASL 3 genovese;

9. Cartella Clinica OMISSIS

10. Relazione medico legale dr. OMISSIS

11. Verbale di svolgimento della prova di efficienza fisica del 22/02/2023

12. Avviso di incorporamento del 18 aprile 2023

13. Comunicazione 18 maggio 2023 N. 142/ 5-39-1 Cont. Car22

Genova 19 maggio 2023

Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi

Avv. Maria Cleme Bartesaghi